



# COMUNE DI CUTROFIANO



## Provincia di Lecce

ORIGINALE

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>N. 46</b><br><b>Data 23-12-024</b> | <b>OGGETTO: Razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del Dlvo n. 175 del 19 agosto 2016</b> |
|---------------------------------------|---|

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventitre** del mese di **dicembre** alle ore **10:50**, nella sala consiliare di via G. Bovio. Si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in sessione **Straordinaria** in **Prima** convocazione in seduta **Pubblica**.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

|                           |          |                          |          |
|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| <i>Melissano Luigi</i>    | <i>P</i> | <i>CONGEDO Vincenzo</i>  | <i>P</i> |
| <i>TARANTINI Aldo</i>     | <i>P</i> | <i>MICCOLI Melania</i>   | <i>P</i> |
| <i>BANDELLO Stefano</i>   | <i>P</i> | <i>MASCIULLO Nicola</i>  | <i>A</i> |
| <i>COLI' Maria Lucia</i>  | <i>A</i> | <i>LIGORI Elena Anna</i> | <i>P</i> |
| <i>BLANCO Alessandra</i>  | <i>A</i> | <i>DONNO Santo</i>       | <i>A</i> |
| <i>VANTAGGIATO Chiara</i> | <i>P</i> | <i>Rolli Oriele</i>      | <i>A</i> |
| <i>DE DONATIS Vito</i>    | <i>P</i> |                          |          |

**Presenti n. 8 Assenti n. 5**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale del Comune FOGGETTI MARIA ANTONIETTA.

Il Sig. VANTAGGIATO Chiara, nella sua qualità di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e/o la discussione.

---

*In ottemperanza all'art. 49 del D.Leg.vo N.267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:*

**Si esprime parere Favorevole in merito alla Regolarità Tecnica dell'atto**

**Il Responsabile del Servizio  
f.to Malorgio Tatiana Maria**

**Si esprime parere Favorevole in merito alla Regolarità Contabile dell'atto**

**Il Responsabile del Servizio  
f.to GENTILE ROBERTO**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATO** l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*, che disciplina le attribuzioni del Consiglio Comunale

**CONSIDERATO** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175-, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo *Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica* (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100

**DATO ATTO CHE** ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali

**ATTESO CHE** il Comune, secondo quanto disposto dal suindicato art. 4, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

**RICHIAMATO** l'art. 4 c. 6 del T.U.S.P che così recita: *“E' fatta salva la possibilità di costituire società o Enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (Gruppi di azione locale) e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (Gruppi di azione locale nel settore della pesca)”*.

**VISTO** l'art. 1 co. 724 della legge di bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30.12.2018) che modifica l'articolo 26 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, prevedendo espressamente al comma 6-bis: *“Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6”*.

**RILEVATO CHE** per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., i Comuni dovevano provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che eventualmente dovevano essere alienate;

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**CONSIDERATO** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica

**TENUTO CONTO** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale comunale e a condizione che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**VISTA** la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

**RILEVATO** che la Corte dei Conti prescrive che...” *il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.»*

**RILEVATO**, inoltre, che la Corte dei Conti dispone che “... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio “tutte” per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società “quoted”), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.”

**CONSIDERATO CHE** il Comune di Cutrofiano con deliberazione di C.C. n. 33 del 28/09/2023 ha stabilito di dismettere la partecipazione al Gruppo di Azione Locale del GAL Porta a Levante S.C. a R.L.”, e di aderire solo ed esclusivamente alla società consortile a responsabilità limitata dal nome “Gal Isola Salento” con sede legale in

Martano (LE) alla P.tta Matteotti,12 - per la successiva candidatura della stessa alle provvidenze e agli interventi individuati dal Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano strategico della PAC 2023-2027 della Regione Puglia 2027 della Regione Puglia e dall'intervento SRG06 "LEADER - Attuazione di Strategie di Sviluppo Locale (SSL)" che vede incluso il Comune di Cutrofiano nell'area territoriale regionale interessata dalla prossima iniziativa LEADER;

**DATO ATTO CHE**

- il recesso dal GAL Porta a Levante S.C. a R.L.", con sede legale in San Cassiano (LE) alla via Pisanelli, 2, avrà efficacia a conclusione degli interventi finanziati nell'ambito del PSR Puglia 2014/2022;
- il Gal Isola Salento si è costituito in data 26/10/2016 ed è costituito da 73 soci di cui 24 sono Comuni della Provincia di Lecce con lo scopo sociale di fungere da Gruppo di Azione locale ed attuare gli interventi previsti dal PAL redatto nell'ambito del programma di Sviluppo Rurale (PSR) Puglia 2014/2020 e da altri programmi e progetti promossi dall'UE, dallo Stato, dalla Regione e altri enti mirati a favorire lo sviluppo rurale, del sistema produttivo e per creare nuove occasioni di lavoro; promuovere e valorizzare i prodotti agricoli, agro-alimentari, dell'artigianato, del sistema produttivo rurale

**ATTESO CHE** tale tipologia di partecipazione rientra tra le fattispecie previste dall'art. 4 c. 6 innanzi citato e perciò consentite dal T.U.S.P.

**PRESO ATTO CHE** in data 11/12/2018 con deliberazione n. 29 il Consiglio Comunale ha approvato la sottoscrizione di una quota societaria di ASMEL Consortile s.c. a r.l. di € 1.342,80 (pari allo 0,318) determinata dal numero di abitanti moltiplicato per Euro 0,15 quale Centrale di Committenza tra i Comuni associati, il cui capitale sociale, a partire dall'11/11/2015, è interamente detenuto da Enti Locali associati;

**DATO ATTO** che l'adesione alla predetta società non è in contrasto con le vigenti norme sulla limitazione delle società pubbliche (D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, Legge n. 190/2014) in quanto le stesse " non si applicano (...) alle società che svolgono compiti di centrale di committenza";

**RICHIAMATA** la deliberazione n. 34 del 15.11.2022 con cui il Consiglio Comunale:

- prendeva atto, facendola propria, della deliberazione dell'ARO 7/LE n. 1 del 01/02/2022 e, nello specifico, della decisione di procedere alla gestione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati dei Comuni dell'ARO 7/LE mediante affidamento diretto, ai sensi degli articoli 5 e 192 del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla costituenda società in house "Terra d'Otranto spa";
- approvava lo statuto e patti parasociali della società autorizzando il Sindaco, o suo delegato, a sottoscrivere il rogito notarile di costituzione e a determinare gli elementi negli schemi approvati non ancora definiti e a compiere tutte le attività negoziali necessarie per dare attuazione alla deliberazione, e per consentirne il perfezionamento, prestando consenso a che vengano apportate allo statuto le eventuali modifiche, di natura non sostanziale, necessarie su indicazione del notaio o di altri uffici pubblici, per ragioni di natura normativa, amministrativa o fiscale;

**DATO ATTO CHE** la Società Terra d'Otranto S.p.A. è stata costituita in data 29.03.2023 e risulta allo stato inattiva

**CONSIDERATO CHE** ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. entro il 31 dicembre di ogni anno occorre procedere alla revisione ordinaria delle partecipazioni con riferimento a quelle possedute al 31 dicembre dell'anno precedente

**DATO ATTO CHE** tale operazione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.

**RILEVATO CHE**

- in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;
- occorre, pertanto, procedere alla revisione di tale partecipazione senza prevedere, al momento, alcuna operazione di razionalizzazione, dismissione o soppressione

**PRESO ATTO:**

- delle Linee guida emanate del Dipartimento del Tesoro congiuntamente alla Corte dei Conti per la Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 - Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014 – pubblicate 20 novembre 2023;
- gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche e relative schede di rilevazione diramate con circolare MEF del 4 novembre scorso;

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata, come risultante dalle schede per

- il censimento delle partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2023 (Scheda Partecipazione)

- il censimento dei rappresentanti delle Amministrazioni presso organi di governo di società ed enti, partecipati e non partecipati per l'anno 2023 (Scheda Rappresentante);
- la razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2023 (art. 20 c.1, TUSP) (Scheda Revisione periodica);

allegate alla presente deliberazione, dettagliate per ciascuna partecipazione detenuta, con il quale si prende atto della situazione in essere delle partecipazioni possedute da questo Ente, non prevedendo alcuna operazione di razionalizzazione, né dismissione o soppressione ai sensi dell'art. 20 e 24 T.U.S.P.;

**VISTO** il parere espresso del Revisore dei Conti in data xx/xx/xx in atti prot. n. del ;

**PRESO ATTO** del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Settore Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica;

**PRESO ATTO** del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

**ASCOLTATI** gli interventi dei Consiglieri Comunali così come riportati in allegato resoconto;

Consiglieri presenti n.8..

Con voti favorevoli 8 espressi all'unanimità dai consiglieri comunali presenti e votanti ,

### **DELIBERA**

1. **DI PROCEDERE**, ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2023, accertandole come da schede per:
  - il censimento delle partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/23(Scheda Partecipazione)
  - il censimento dei rappresentanti delle Amministrazioni presso organi di governo di società ed enti, partecipati e non partecipati per l'anno 2023 (Scheda Rappresentante);
  - la razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2023 (art. 20c.1, TUSP) (Scheda Revisione periodica);
  - la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione (scheda relazione attuazione 2023);  
allegate alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO CHE** questo Ente alla data del 31.12.2023 non deteneva partecipazioni dirette o indirette riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P., né tantomeno in società di tipo diverso per le quali occorre adottare apposito piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione
3. **DI SPECIFICARE** che il presente provvedimento riveste esclusivamente funzione ricognitoria e di presa d'atto della situazione in essere delle partecipazioni possedute da questo Ente e non prevede alcuna operazione di razionalizzazione, dismissione o soppressione
4. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione alle società partecipate;
5. **SI STABILIRE CHE** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., e delle Linee Guida emanate del Dipartimento del Tesoro congiuntamente alla Corte dei Conti pubblicate il 20 novembre 2023;
6. **DI STABILIRE** che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere,

Consiglieri presenti n.8..

Con voti favorevoli 8 espressi all'unanimità dai consiglieri comunali presenti e votanti ,

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



Verbale letto, confermato e sottoscritto.

**Il Consigliere Anziano**  
**TARANTINI Aldo**

**Il Presidente**  
**VANTAGGIATO Chiara**

**Il Segretario Comunale**  
**FOGGETTI MARIA ANTONIETTA**

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.